



TRIBUNALE DI ROVERETO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro,
a scioglimento della riserva di cui all'udienza dd. 9/4/2026 nel procedimento ex
art. 28 st.lav. promosso sub RG 55/2026 da FLMU Trento (aderente alla CUB
Trento ed alla Confederazione Unitaria di Base) contro Dana Italia srl, osserva:
FLMU Trento lamenta l'antisindacalità delle condotte di Dana Italia srl consistita
nell'aver impedito la nomina di una sua RSA presso l'unità produttiva di
Rovereto.

A sostegno della sua pretesa evidenzia il suo diritto a nominare una RSA per le
seguenti ragioni:

- 1) concreta ed effettiva partecipazione a trattative ed incontri per la gestione della
fase del trasferimento di proprietà alla multinazionale Allison, per le verifiche
periodiche sull'attività produttiva e per il rinnovo del contratto integrativo
aziendale;
- 2) essere O.S. "comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale"
secondo quanto previsto da C.Cost. 156/2025;
- 3) essere associazione "adeguatamente rappresentativa in azienda", come tale
non passibile di condotta discriminatoria.

Dana Italia srl chiede il rigetto dell'avversa domanda sostenendo che:

- (i) presso lo stabilimento Dana Italia di Rovereto era presente la confederazione
sindacale CUB, e non già l'organizzazione sindacale FLMU;
- (ii) alle elezioni per il rinnovo della RSU presso il predetto stabilimento si era
candidata solo la CUB, e non anche la FLMU;
- (iii) in particolare, la FLMU è comparsa sull'orizzonte sindacale dello stabilimento
di Rovereto solo con una lettera del 26 gennaio 2026, firmata da CUB e – per la
prima volta in assoluto – da FLMU.



L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta va disattesa.

Con sentenza 831/2017, confermata da Cass. 23264/2023, la corte d'appello di Torino ha ritenuto che la F.L.M.U. di Torino e provincia fosse legittimata alla proposizione dell'azione ex art. 28 dello Statuto in quanto era stata offerta la prova della "nazionalità" dell'associazione, da intendersi come diffusione della stessa su gran parte del territorio nazionale mentre non era necessaria la stipulazione di contratti collettivi estesi all'intero ambito nazionale; analogo riconoscimento di legittimazione attiva in vertenza ex art. 28 st.lav. è stato reso da C.App. Roma con sentenza 1036/2019, confermata da Cass. 23268/2023.

Nessun dubbio può quindi sorgere – tanto più alla luce della copiosa attività documentata a pag. 5 e segg. del ricorso – circa la diffusione a livello nazionale della Federazione attrice.

Parimenti infondata si appalesa l'eccezione della società convenuta circa la creazione di uno scenario di voluta confusione tra FLMU e CUB.

In senso contrario la ricorrente ha convincentemente evidenziato come il rapporto tra FLMU di Trento e CUB sia nel senso che la prima costituisce una federazione del settore metalmeccanico aderente alla seconda, costituente non già un sindacato, bensì un'associazione di sindacati.

La circostanza che la riscossione delle quote di adesione sindacale sia effettuata con lo strumento della cessione di credito anziché con quello della delega non inficia la ricostruzione di cui sopra, attenendo al rapporto interno tra FLMU e CUB.

Si tratta a questo punto di stabilire se FLMU abbia o meno il diritto di costituire una sua RSA nello stabilimento di Rovereto di Dana Italia srl.



Al quesito va data risposta positiva.

In primo luogo va in proposito richiamata la recente pronuncia di C.Cost. 156/2025, la quale, in attesa dell'auspicato intervento del legislatore, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, della legge numero 300 del 1970, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

E già sopra si è avuto modo di affermare la ricorrenza di tale caratteristica in capo a FLMU.

In secondo luogo va rilevato come la ricorrente abbia partecipato alle trattative per il rinnovo dell'accordo integrativo aziendale, come del resto indirettamente riconosciuto dalla convenuta a pag. 16 della memoria difensiva, sia pure con riferimento a CUB Trento.

Da ultimo va escluso che la ricorrente sia priva di rappresentatività nello stabilimento Dana di Rovereto, avendo essa documentato di essere il secondo sindacato con 24 iscritti su un totale di 90 lavoratori "sindacalizzati".

Ne consegue che il rifiuto aziendale di costituire una RSA di cui alla PEC del 29/1/2026 (doc. 6 ricorrente) si appalesa come discriminatorio e, come tale, antisindacale.

Va, pertanto, ordinato a Dana Italia srl di cessare la descritta condotta antisindacale, riconoscendo la costituzione di RSA ex art.19 legge n. 300/70 dell'organizzazione FLMU CUB Trento nell'ambito dell'unità produttiva aziendale di Rovereto come da comunicazione del 21 gennaio 2026, attribuendo ai delegati/dirigenti della RSA dell'organizzazione sindacale ricorrente i relativi poteri.

Trattandosi di condotta seriamente lesiva della forza contrattuale del sindacato ricorrente in ambito aziendale, deve altresì ordinarsi l'affissione del dispositivo



del presente decreto presso le sedi di Rovereto e di Arco, in luogo accessibile a tutti e in modo visibile, per venti giorni consecutivi dalla data di affissione, che dovrà avvenire il giorno successivo a quello in cui il presente decreto sarà comunicato alle parti.

Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovereto quale Giudice del Lavoro, pronunciando ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, ordina a Dana Italia srl di cessare la condotta antisindacale, riconoscendo la costituzione di RSA ex art.19 legge n. 300/70 dell'organizzazione FLMUniti CUB Trento nell'ambito dell'unità produttiva aziendale di Rovereto come da comunicazione del 21 gennaio 2026, attribuendo ai delegati/dirigenti della RSA dell'organizzazione sindacale ricorrente i relativi poteri.

Ordina a Dana Italia srl spa l'affissione del presente dispositivo presso le sedi di Rovereto e di Arco, in luogo accessibile a tutti e in modo visibile, per venti giorni consecutivi dalla data di affissione, che dovrà avvenire il giorno successivo a quello della relativa comunicazione.

Condanna, altresì, Dana Italia srl alla rifusione delle spese di lite della O.S. ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. se dovuta, C.N.P.A. e 15%.

Si comunichi.

Rovereto, 22 aprile 2026

Il Giudice

- dott. Michele Cuccaro -

